



**Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

Gentili Colleghi,

in occasione del Consiglio nazionale svoltosi a L'Aquila nei giorni 18 e 19 marzo 2016 è stato presentato quanto prodotto dal Gruppo di lavoro che la Federazione ha costituito in data 17 settembre 2015 (coordinato dal Tesoriere nazionale, TSRM Fausto Facchini) e avente a oggetto i requisiti minimi che le polizze assicurative, per la protezione dei TTSSRM dalla responsabilità professionale, devono presentare per essere ritenute adeguate ai sensi del DPR 137 del 7 agosto 2012 (attuazione della L 148/2011).

Dopo ampia discussione, i sotto indicati requisiti minimi sono stati approvati all'unanimità dal Consiglio nazionale:

DEFINIZIONE DI DANNO

È indispensabile che le polizze di RC Professionale prevedano una “definizione di danno” molto ampia e che comprenda tutte le attività dei TSRM senza alcuna precisazione limitativa.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Si dovrà inoltre prevedere la copertura di:

- “qualsiasi tipo di colpa”: senza distinguere fra colpa lieve o colpa grave;
- “qualsiasi tipo di danno”: senza prevedere sotto-limiti.

La polizza deve prevedere la copertura di qualsiasi tipo di attività che il TSRM può svolgere ai sensi di legge, senza ulteriori precisazioni: questo significa che la polizza copre sempre, indifferentemente dalle modalità con cui viene prestata l'attività (c.d. All Risk).

ULTRATTIVITÀ

La polizza deve prevedere una “ultrattività” della garanzia (da 5/10 anni), per i TSRM che abbiano cessato l'attività professionale. Chi smette di esercitare la professione deve essere coperto anche per le eventuali richieste di risarcimento che arrivano nei 10 anni successivi alla cessazione della attività.

RETROATTIVITÀ

È fondamentale che vi sia una “retroattività” decennale o, meglio ancora, illimitata.

DENUNCIA DI SINISTRO

Inserire una clausola che preveda la possibilità di denunciare anche le semplici circostanze che possono essere prologo di una richiesta di risarcimento: (ad esempio, se i vertici dell'Azienda, dovessero chiedere una relazione su cosa accaduto con un determinato paziente), in questo modo il TSRM potrà o i TSRM potranno sempre aprire un sinistro e l'Assicuratore sarà costretto a farsene comunque carico.

CLAUSOLA DI CONTINUITÀ

Inserire la una clausola che preveda una continuità di copertura anche nel caso in cui si succedano nel tempo diversi assicuratori: c.d. clausola di continuità. In questo modo i TSRM non avranno mai “buchi” di copertura.

DURATA DELLA CONVENZIONE

È opportuno che la convenzione debba avere una “durata” almeno di 3 anni (anche per dare stabilità al sistema) e che si preveda che la “disdetta” da parte dell'assicuratore debba avvenire con un preavviso di almeno 180 giorni (questo soprattutto per poter dare il tempo di poter reperire una valida alternativa).

DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Si deve prevedere l'impossibilità per gli Assicuratori di dare “disdetta a fronte di un sinistro” in corso di contratto: impossibilità per l'assicuratore di disdettare sia la convenzione che il singolo TSRM assicurato.

ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

L'operatività della copertura dovrà essere sempre “a primo rischio” indipendentemente dall'esistenza di altri contratti assicurativi (ad esempio: quello della Azienda) che operino sullo stesso rischio.